



REGIONE DEL VENETO

PR FESR 2021-2027 Azione 1.3.7 Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio

**Bando a supporto di progetti finalizzati alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica nell'ambito dei distretti del commercio
- Anno 2023 -**

Obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)"

Azione 1.3.7 "Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio"



ad4ae230



Sommario

Finalità del Bando	3
Art. 1 Finalità e oggetto del Bando	3
Art. 2 Dotazione Finanziaria	3
Art. 3 Localizzazione	3
Soggetti potenziali beneficiari	4
Art. 4 Soggetti ammissibili	4
Composizione dell'aggregazione	6
Art. 5 Accordo operativo e soggetto capofila (Promotore)	6
Tipologie di interventi ammissibili	8
Art. 6 Interventi ammissibili	8
Art. 7 Spese ammissibili	9
Art. 8 Spese non ammissibili	13
Art. 9 Forma, soglie e intensità del sostegno	14
Art. 10 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche	15
Presentazione delle domande e istruttoria	16
Art. 11 Termini e modalità di presentazione della domanda	16
Art. 12 Valutazione delle domande e formazione della graduatoria	18
Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario	19
Sostegno	21
Art. 14 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione	21
Verifiche e controlli	26
Art. 15 Rinuncia e decadenza del sostegno	26
Art. 16 Verifiche e controlli del sostegno	28
Informazioni generali e sul trattamento dei dati	29
Art. 17 Informazioni generali	29
Art. 20 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016	31
Criteri di priorità	33
Art. 21 Criteri di priorità	33
APPENDICE I	37



ad4ae230



Finalità del Bando

Art. 1 Finalità e oggetto del Bando

- 1.1 Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, Obiettivo Specifico 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, Azione 1.3.7 Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio.
- 1.2 Con il presente Bando la Regione del Veneto, in coerenza con le politiche attive indirizzate alla salvaguardia ed alla riqualificazione del sistema dei centri storici ed alla rivitalizzazione del tessuto urbano, intende rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo nei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi, mediante forme aggregative di piccole e medie imprese (PMI) che sviluppino un progetto finalizzato ad accrescere l'attrattività e la competitività delle imprese commerciali, l'innovazione dei sistemi di offerta commerciale, la valorizzazione e promozione delle eccellenze commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche locali. Il raggiungimento di tali finalità richiede l'adesione degli operatori di settore ad una visione strategica e di investimento comune, che deve muovere dal territorio e dai soggetti impegnati nello sviluppo locale verso la costituzione di un partenariato, secondo il modello previsto dai Distretti del commercio, di cui all'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"¹.
- 1.3 Ai sensi dell'art. 2, comma 5 Regolamento (UE) 2021/1060 il bando rientra nella definizione di "operazione di importanza strategica" e declinata all'Appendice 3 del PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto.
- 1.4 Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- 1.5 Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.
- 1.6 Il Bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 4 "Istruzione di qualità", 8 "Lavoro dignitoso e crescita economica" e 9 "Imprese, innovazione e infrastrutture".
- 1.7 Nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027, le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del SI.GE.CO e Manuale Procedurale del POR FESR 2014-2020 approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 98/2019 e successive modifiche ed integrazioni e del "Manuale generale" di AVEPA e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Dotazione Finanziaria

- 2.1 Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00). È possibile l'assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.

Art. 3 Localizzazione

- 3.1 Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati nei Distretti del commercio riconosciuti, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 50 del 2012, elencati nell'**Appendice I** al Bando.

Qualora, al termine del periodo di apertura del Bando di cui all'art. 11, paragrafo 11.2, residuino risorse pari ad almeno euro 2.000.000,00, si dispone l'apertura, nel II° Trimestre 2024, di un secondo sportello

¹ I Distretti del commercio si distinguono in:

- a) distretti urbani del commercio, qualificati come gli ambiti ricadenti all'interno del territorio comunale, articolati anche su più polarità urbane;
- b) distretti territoriali del commercio, qualificati come gli ambiti che interessano il territorio di più comuni.



ad4ae230



per la presentazione delle domande di sostegno dedicato ai Distretti del Commercio, riconosciuti alla data di pubblicazione del Bando sul BURV e **non** compresi nell'**Appendice I**. L'elenco dei Distretti che potranno prendere parte all'eventuale secondo sportello è riportato nell'**Allegato F** al presente bando.

- 3.2 La localizzazione dell'intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la sede non sia stata ancora definita, si potrà indicare una sede presunta, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, paragrafo 4.1, lett. c).

Soggetti potenziali beneficiari

Art. 4 Soggetti ammissibili

- 4.1 Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dall'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, riunite in forma aggregata attraverso la sottoscrizione dell'“Accordo Operativo” di cui all'**Allegato B** al Bando. L'impresa al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritta come “Attiva” al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e, in caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
- b) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei seguenti settori

- G “Commercio all'ingrosso e al dettaglio”;

con esclusione dei seguenti gruppi:

- 45.11.02 (Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri);
 - 45.19.02 (Intermediari del commercio di altri autoveicoli);
 - 45.2 (Manutenzione e riparazione di autoveicoli);
 - 45.31.02 (Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli);
 - 45.40.12 (Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori);
 - 45.40.22 (Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori);
 - 45.40.30 (Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori);
 - 46.1 (Intermediari del commercio);
 - 47.9 (Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati)
-
- I.56 “Attività dei servizi di ristorazione”;
 - N.77.1 “Noleggio di autoveicoli”;
 - N.77.2 “Noleggio di beni per uso personale e per la casa”;
 - N. 79.1 “Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator”;
 - R. 93.13.00 “Gestione di palestre”;
 - S. 96.02.01 “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”;
 - S. 96.02.02 “Servizi degli istituti di bellezza”;
 - S. 96.09.02 “Attività di tatuaggio e piercing”;
 - S. 96.09.04 “Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)”.



ad4ae230



Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l'intervento, rilevato dalla visura camerale²;

- c) avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto imprenditoriale nell'ambito territoriale dei Distretti del commercio riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012, elencati nell'**Appendice I** al Bando. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Qualora, all'atto della presentazione della domanda, l'impresa non abbia l'unità operativa interessata dall'intervento sul territorio di uno dei predetti Distretti del commercio, l'apertura della stessa deve avvenire entro il termine perentorio del **17 settembre 2025**, ovvero entro la conclusione del progetto se antecedente, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso. Inoltre, in caso di sede presunta, i punteggi associati a criteri di priorità connessi alla localizzazione dell'intervento (criteri F, I, L e M elencati nella tabella di cui all'art. 21, paragrafo 21.1) non potranno essere attribuiti;
 - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
 - e) osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL);
 - f) rispettare la normativa per gli aiuti "de minimis" secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 9 del presente bando;
 - g) presentare un profilo finanziario adeguato a garantire la sostenibilità finanziaria dell'operazione in conformità all'art. 73, comma 2, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
- 4.2 I requisiti di cui al paragrafo 4.1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno a pena di inammissibilità, con esclusione del requisito della situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale, che comunque dovrà essere presente, al più tardi, entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 11, paragrafo 11.2 del presente Bando.
- 4.3 Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera c), per "unità operativa" si intende una struttura dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, avente destinazione d'uso compatibile con l'attività esercitata dal soggetto beneficiario e in cui questi svolge abitualmente la propria attività e sono stabilmente collocati i beni di cui all'articolo 7, paragrafo 7.1, che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.
- 4.4 Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera g), l'importo della spesa preventivata per il progetto deve risultare inferiore al 50% del fatturato (di cui alla voce A.1 del conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile³) fatto registrare dall'impresa nell'ultimo bilancio approvato e depositato presso la CCIAA di competenza o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di presentazione della domanda;
- 4.5 I requisiti di cui al paragrafo 4.1, lett. a), b), c) e d), devono sussistere anche alla data di presentazione della domanda di pagamento ed essere mantenuti fino al pagamento del sostegno a pena di revoca totale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 15.3, lett. a), fermo restando gli ulteriori obblighi di mantenimento di cui al paragrafo 15.4.
- 4.6 È possibile la presentazione di una sola domanda di sostegno per ciascun Distretto del commercio riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012, (di cui all'Appendice I al Bando), ad eccezione dei Distretti collocati nei capoluoghi di provincia, per i quali è possibile la

² Poiché i dati in possesso dell'Amministrazione regionale sono rilevati automaticamente dal Registro delle Imprese, alla data del 13 dicembre 2023, si raccomanda di provvedere in anticipo ad eventuali registrazioni e/o modifiche necessarie ai fini del Bando e di accertarsi dell'avvenuto aggiornamento

³ Nel caso di società di persone/impresе individuali in contabilità ordinaria/semplificata, non soggette al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese i dati sono riscontrabili nell'ultimo modello Unico presentato e nel bilancio di esercizio dell'impresa richiedente relativo allo stesso periodo d'imposta.



ad4ae230



presentazione e la finanziabilità di due domande. In caso di presentazione di un numero di domande superiore ai predetti limiti verranno prese in considerazione soltanto le prime istanze presentate.

Composizione dell'aggregazione

Art. 5 Accordo operativo e soggetto capofila (Promotore)

5.1 L'aggregazione è formata mediante la sottoscrizione dell' "Accordo operativo" (**Allegato B** al presente Bando) e deve avere una **composizione minima di n. 3 imprese** in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e appartenenti al medesimo Distretto del commercio riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012; a tali imprese (nel prosieguo "**imprese partecipanti**") deve aggiungersi, in qualità di sottoscrittore, il "**Promotore**" (di cui al successivo paragrafo 5.4), pena la non ammissibilità della domanda.

L'Accordo Operativo deve inoltre essere sottoscritto pena la non ammissibilità della domanda, dal Comune, o dal Comune capofila in caso di Distretto Territoriale, in cui il Distretto del Commercio si inserisce.

5.2 Il numero minimo di imprese partecipanti dovrà essere mantenuto fino all'erogazione del saldo del sostegno. Ai fini della valutazione del numero minimo di imprese aderenti si conteggiano esclusivamente le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 ("imprese partecipanti"), le quali non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario⁴.

5.3 Il ruolo di soggetto capofila dell'aggregazione è posto in capo al **Promotore** di cui al successivo paragrafo 5.4, il quale **non** è soggetto ammissibile al contributo previsto dal Bando e **non** è compreso nel novero delle imprese definite "imprese partecipanti". L'attività da esso svolta a favore dell'aggregazione ha natura di consulenza tecnico-specialistica e costituisce oggetto di fatturazione con costi a carico delle stesse imprese partecipanti. Il Promotore agisce quale referente amministrativo unico verso la Regione del Veneto in rappresentanza delle imprese aderenti all'aggregazione ed è tenuto a:

- a) costituire e rappresentare l'aggregazione nei confronti della Regione del Veneto;
- b) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità nel caso in cui, tra i componenti dell'aggregazione dovessero sorgere controversie in merito allo svolgimento del progetto e al rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previste nel Bando;
- c) compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e conseguenti la stessa fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nel Bando;
- d) raccogliere dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione del progetto ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti dall'Amministrazione regionale;
- e) progettare e coordinare le attività di promozione e animazione del Distretto del Commercio da realizzare nell'ambito dell'Accordo Operativo;
- f) ripartire il sostegno ricevuto tra i partecipanti al progetto secondo quanto stabilito nell'Accordo Operativo e nel provvedimento di liquidazione del contributo entro 30 (trenta) giorni dalla data di accreditamento dello stesso presso la banca prescelta; il Promotore deve poi trasmettere alla Regione del Veneto, entro 30 (trenta) giorni, dimostrazione dell'avvenuto pagamento alle imprese partecipanti mediante copia del bonifico bancario e relativo estratto conto. A tal fine la Regione provvede a comunicare al Promotore e agli altri soggetti partecipanti al progetto l'ammontare del contributo spettante a ciascun partner;

⁴ Ad esempio, qualora all'interno di un'aggregazione formata da n. 3 imprese sia presente un'impresa individuale il cui titolare sia anche socio di una delle altre due imprese, ai fini della valutazione del numero minimo di imprese partecipanti al progetto si conteggeranno solamente n. 2 imprese e la domanda non sarà quindi ritenuta ammissibile.



ad4ae230



- g) fungere, salvo diverso accordo con le imprese partecipanti, da centro di costo per il sostenimento delle spese di promozione e animazione del distretto, di cui all'art. 7, paragrafo 7.1 lett. i), fermo restando che tali spese sono a carico delle imprese beneficiarie del contributo e saranno oggetto di fatturazione a loro carico.
- 5.4 **Promotore:** al fine di assicurare in forma coordinata e unitaria l'attività del distretto è prevista l'individuazione obbligatoria, da parte del partenariato istituito ai fini del riconoscimento del Distretto, della figura del "Promotore", incaricato dello svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 5.3. Il Promotore:
- è un componente del partenariato del Distretto vigente al momento della presentazione della domanda;
 - è un'impresa iscritta al Registro delle Imprese e/o al REA;
 - fornisce professionalmente servizi a supporto delle imprese;
- 5.5 Fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, il Promotore non può essere sostituito, pena la decadenza, per tutte le imprese partecipanti, dal contributo concesso con conseguente revoca totale.
- 5.6 L'Accordo Operativo stabilisce le modalità di sostenimento e rendicontazione delle spese di promozione e animazione del Distretto del Commercio di cui all'art. 7, paragrafo 7.1 lett. i), secondo una delle seguenti opzioni:
- 1) sostenimento diretto da parte delle imprese partecipanti;
 - 2) pagamento da parte del Comune o del Promotore, come da precedente paragrafo 5.3 lett. g), per conto delle imprese partecipanti che lo incaricano come centro di costo per effettuare i relativi pagamenti;
 - 3) pagamento da parte del Comune o del Promotore per conto delle imprese partecipanti, dietro trasferimento del voucher rilasciato dalla Regione. Il voucher corrisponde alla nota di comunicazione di concessione del sostegno.

Per tutte le opzioni sopracitate le spese sono sostenute dalle imprese partecipanti, essendo oggetto di fatturazione a loro carico. Per le opzioni di cui ai punti 2) e 3), il Comune o il Promotore provvederanno ad imputare, secondo la ripartizione concordata nell'Accordo Operativo, le spese da essi anticipate a ciascuna impresa partecipante, mediante l'emissione di apposita fattura o documento equivalente. In conformità a quanto previsto all'art. 14, paragrafo 14.3, lett. d)):

- per l'opzione di cui al punto 2), l'impresa partecipante provvederà direttamente al pagamento della fattura (o altro documento equivalente) emessa a suo carico dal Promotore/Comune;
- per l'opzione di cui al punto 3), l'impresa partecipante effettuerà il pagamento della fattura (o altro documento equivalente) emessa a suo carico dal Promotore/Comune mediante trasferimento del voucher rilasciato dalla Regione. Il voucher corrisponde alla nota di comunicazione di concessione del sostegno di cui al successivo articolo 12, paragrafo 12.7. In fase di rendicontazione, la fattura (o altro documento equivalente) emessa dal Promotore/Comune è presentata alla Regione, corredata dalla Delega di pagamento ai sensi dell'articolo 1269 del Codice Civile (**Allegato H** al presente bando). A seguito di positiva istruttoria della rendicontazione presentata, la Regione provvede al versamento del valore economico del voucher direttamente al Promotore, per conto dell'impresa partecipante, contestualmente all'erogazione della restante parte del contributo riconosciuto a valere sul progetto. Il Promotore provvede a ripartire il sostegno ricevuto tra i partecipanti al progetto in conformità all'art. 5, paragrafo 5.3, lett. f), trattenendo la quota corrispondente al valore del voucher per le spese da lui sostenute. Qualora le spese di cui all'art. 7, paragrafo 7.1 lett. i) siano state sostenute da parte del Comune, il Promotore provvede a trasferire la relativa quota parte del contributo al Comune stesso con le medesime tempistiche di cui al predetto art. 5, paragrafo 5.3, lett. f).



ad4ae230



Per le opzioni di cui ai punti 2) e 3), il Promotore o il Comune può addebitare alle imprese partecipanti esclusivamente i costi per le attività di promozione e animazione del Distretto del Commercio sostenuti nei confronti di terzi, senza ulteriori oneri a carico delle predette imprese.

- 5.7 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.5, le variazioni dell'aggregazione sono ammissibili, previa comunicazione, fino al completamento delle attività progettuali, eccetto che nel periodo intercorrente tra l'avvenuta presentazione della domanda e la data di pubblicazione sul sito <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1> della graduatoria definitiva di cui all'art. 12, paragrafo 12.7; in caso di uscita di uno dei partner dall'aggregazione, fermo restando quanto previsto all'art. 5, paragrafo 5.2, i partner rimanenti potranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente fino a concorrenza dell'investimento ammesso; in alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da un nuovo partner purché quest'ultimo possieda i requisiti previsti dal Bando. Il partner subentrante è obbligato ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fa carico impegnandosi a realizzarle.
- 5.8 Le variazioni di cui al paragrafo 5.7 devono essere preventivamente comunicate e motivate dal Promotore all'indirizzo industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it e saranno oggetto di valutazione da parte della Regione del Veneto. Il Promotore dovrà fornire una descrizione dettagliata delle attività non svolte dal partner uscente, la nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti, o la sostituzione del beneficiario con un soggetto in possesso delle medesime caratteristiche e dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, paragrafo 15.7).

La proposta di modifica dell'aggregazione dovrà garantire la **dimensione minima** dell'aggregazione, di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 e il raggiungimento degli obiettivi iniziali del progetto. In ogni caso è obbligatoria la modifica dell' "Accordo Operativo". Fanno eccezione le variazioni formali di natura anagrafica soggette a mera presa d'atto (denominazione/ragione sociale, sede operativa purché collocata nel medesimo Distretto, rappresentante legale e poteri, organi societari, ecc.).

Tipologie di interventi ammissibili

Art. 6 Interventi ammissibili

- 6.1 Sono ammissibili i progetti di investimento finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione dell'offerta commerciale territoriale attraverso l'introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, l'ammodernamento tecnologico di attrezzature ed impianti, la promozione di processi di rinnovamento aziendale, anche in un'ottica di sviluppo sostenibile, economia circolare e transizione green, digitalizzazione; i progetti devono inoltre prevedere l'integrazione con attività di promozione e animazione dei Distretti del commercio di cui all'art. 8 della legge regionale n. 50 del 2012.
- 6.2 Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine perentorio del **17 settembre 2025**. Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese sono state sostenute⁵;
 - l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento è stato realizzato.

Entro il termine perentorio delle ore **12.00 del 15 ottobre 2025** deve essere presentata alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese la rendicontazione finale degli interventi agevolati, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

- 6.3 Non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno (articolo 63, comma 6, Regolamento (UE) n.1060/2021).

⁵ **Spesa sostenuta**: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel presente Bando.



ad4ae230



- 6.4 Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
- 6.5 I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>, in modo particolare:
- in caso di investimenti materiali nelle PMI l'operazione comporta l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc);
 - gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo pertanto dovranno essere realizzati in aree classificate come produttive/industriali/commerciale, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate e solo dove questa possibilità è preclusa si deve prevedere il recupero di una uguale superficie impermeabilizzata in area diversa;
 - le prescrizioni specifiche in tema di:
 - gestione dei rifiuti,
 - siti Natura 2000 (si veda anche quanto riportato all'art. 11, paragrafo 11.10, lettera a);
 - DNSH (si veda anche quanto riportato all'art. 13, paragrafo 13.1 lettera y).

Le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 6.5 a) e 6.5 b) devono essere descritte nella proposta progettuale.

- 6.6 Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>

Art. 7 Spese ammissibili

- 7.1 Sono ammissibili le spese relative a beni materiali, beni immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

Interventi per lo sviluppo dell'offerta commerciale:

- macchinari, beni strumentali, hardware e attrezzature;
- mobile arredo;
- sistemi e apparati per sicurezza e videosorveglianza;
- software e realizzazione di sistemi di e-commerce;
- interventi edilizi e di impiantistica;
- spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
- spese generali.

Interventi di valorizzazione del Distretto del commercio:

- spese per servizi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica;
- spese di promozione e animazione del Distretto del commercio.

- 7.2 Con riferimento alle spese di cui al paragrafo 7.1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:



ad4ae230



Interventi per lo sviluppo dell'offerta commerciale:

- a) **spese relative all'acquisto di macchinari, beni strumentali, hardware e attrezzature.** I beni devono essere **nuovi di fabbrica**⁶ e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. Le spese di installazione comprendono anche le opere murarie e gli interventi di impiantistica strettamente necessari al corretto funzionamento dei beni ammissibili a contributo. Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di telefoni cellulari, smartphone, tablet, laptop e altri mobile devices;
- b) **spese per l'acquisto di mobile arredo:** i beni devono essere nuovi di fabbrica e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Le spese sono ammissibili solo se riferite all'acquisto, dimensionato alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, di sedie, panche, divani, poltrone, sgabelli, tavoli, scrivanie, cassettiere, armadi, scaffali, vetrinette espositive e banconi con eventuale pedana, identificabili singolarmente. Esse comprendono anche le relative spese di trasporto e montaggio;
- c) **spese per l'acquisto e installazione di sistemi e apparati per sicurezza e videosorveglianza:** sistemi antintrusione, antitaccheggio e antirapina, installazione di collegamenti telefonici, telematici ed informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza, installazione di sistemi di videosorveglianza o video protezione;
- d) **spese per l'acquisto di programmi informatici e per la realizzazione di sistemi di e-commerce:** sono agevolabili nel limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00). Non sono ammesse le spese per servizi di assistenza o aggiornamento software o di mera manutenzione di siti preesistenti. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Sono comprese anche le spese per la predisposizione del portfolio prodotti, web design, creazione vetrina e schede prodotti, realizzazione gallery fotografiche, produzione di filmati di approfondimento sui prodotti. Il sito internet e l'e-commerce devono essere attivi e funzionanti al momento della presentazione della richiesta di saldo;
- e) **spese relative alle opere murarie⁷ e di impiantistica:**
- e.1) opere murarie, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"⁸;
- e.2) le spese per impianti (diversi da quelli di cui alla successiva lettera f)) elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento, di climatizzazione⁹. Non sono ammessi gli interventi di sola "messa a norma" di edifici e/o impianti o porzioni di essi per ricondurre la struttura ricettiva a conformità di legge o regolamento e gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice che ha eseguito i lavori e che ha emesso la fattura;
- Per entrambe le voci e.1) e e.2) le spese per materiali sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in opera;
- f) **spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermico),** comprese le eventuali spese per il sistema combinato di inverter con batterie e

⁶ **Macchinari, beni strumentali, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica:** si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

⁷ Si ricorda che, ai sensi del DPR n. 380/2001, la sostituzione delle porte interne, degli infissi esterni (porte, finestre e lucernari) e delle tende da sole costituisce intervento edilizio di manutenzione ordinaria per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo.

⁸ All'interno della suddetta categoria rientrano anche le spese riferite all'acquisto e installazione di insegne, dehors, ingressi, gazebo, tende da sole per esterni, parcheggi privati e colonnine di ricarica elettrica;

⁹ Tutto il materiale necessario a realizzare l'impianto di climatizzazione deve essere imputato alla voce di spesa e) spese di impiantistica (a titolo esemplificativo: gli split).



ad4ae230



l'allacciamento alla rete dell'energia elettrica. Sono agevolabili nel limite massimo di euro 8.000,00 per impianti fino a 20 kW e di euro 20.000,00 per impianti superiori a 20 kW. Sono altresì incluse le spese di trasporto e installazione, comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento. Non sono ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice;

- g) **spese generali:** il costo per tali spese è determinato mediante l'applicazione di un tasso forfettario pari al 7% della spesa ammissibile di cui alle precedenti lettere da a) a f), in applicazione di quanto previsto dall'art. 54 lett. a) del Regolamento (UE) 1060/2021. In fase di rendicontazione NON sarà richiesta documentazione comprovante la spesa sostenuta;

Interventi di valorizzazione del Distretto del commercio

- h) **spese per servizi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica:** attività di coordinamento operativo e di sviluppo del progetto e di aggregazione per la valorizzazione dell'offerta commerciale del Distretto. Tali servizi sono svolti dal Promotore nell'ambito delle sue funzioni di cui all'art. 5, paragrafo 5.3 e sono previsti nella misura massima del 10% delle spese per "Interventi per lo sviluppo dell'offerta commerciale" (voci da a) a g)) e della successiva voce i). L'importo ammissibile a contributo è comprensivo di IVA. Le spese in oggetto sono imputate a tutte le imprese partecipanti in proporzione alle rispettive spese per "Interventi per sviluppo dell'offerta commerciale" (art. 7, paragrafo 7.1 lett. da a) a g));

- i) **spese di promozione e animazione del Distretto del commercio,** nella misura minima del 10% delle spese per "Interventi per lo sviluppo dell'offerta commerciale" (voci da a) a g)). Tale categoria di spesa, che deve essere obbligatoriamente prevista, comprende:

- le spese di comunicazione e animazione del territorio, volte a rendere riconoscibile ed attrattivo il Distretto del commercio: interventi che riguardano il marketing e il brand urbano e territoriale, veicolati dalle presenze culturali e dalle eccellenze territoriali del Distretto; interventi concernenti le tecnologie digitali, la multicanalità nella distribuzione commerciale, il sostegno di nuove iniziative di rete; sostegno dell'offerta integrata di servizi comuni, quali ad esempio attività promozionali, carte fedeltà, siti internet;
- la predisposizione di appositi itinerari, definiti "itinerari di attrattività"; la realizzazione di interventi capaci di produrre efficaci sinergie di sviluppo anche mediante l'introduzione di moderne soluzioni on-line per una efficace e tempestiva comunicazione ai consumatori (promuovere un approccio multimediale anche nello sviluppo degli itinerari di attrattività – sistema wayfinding app per smartphone, segnaletica dotata di qr codes –); la realizzazione di interventi volti al recupero e alla valorizzazione di antiche tradizioni legate al territorio e alle sue tipicità;

Inoltre, per tale voce i):

- l'importo ammissibile a contributo è comprensivo di IVA;
- è possibile il ricorso alle modalità di sostenimento della spesa indicate all'art. 5, paragrafo 5.6;
- in fase di rendicontazione è necessario produrre almeno due preventivi per ciascuna spesa.

7.3 La percentuale di spesa destinata dal progetto agli interventi di promozione e animazione del Distretto del commercio, di cui al precedente paragrafo 7.2 lett. i):

- a) deve essere definita in sede di sottoscrizione dell'Accordo Operativo, in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50% delle spese per "Interventi per sviluppo dell'offerta commerciale" (art. 7, paragrafo 7.1 lett. da a) a g));
- b) deve essere espressa arrotondando al secondo decimale (es. 16,66%);



ad4ae230



- c) deve essere imputata a tutte le imprese partecipanti, ciascuna delle quali deve sostenere una quota minima pari ad almeno il 10% delle proprie spese per “Interventi per sviluppo dell’offerta commerciale” (art. 7, paragrafo 7.1 lett. da a) a g));
- d) non potrà essere ridotta in fase di rendicontazione delle spese rispetto a quanto indicato nell’Accordo Operativo. Qualora in sede di presentazione della domanda di ammissione/acconto/saldo risulti ammissibile una spesa corrispondente di una percentuale di spesa inferiore, la spesa ammissibile a contributo per gli “Interventi per sviluppo dell’offerta commerciale” (art. 7, paragrafo 7.1 lett. da a) a g)) sarà proporzionalmente ridotta fino a garantire il mantenimento della percentuale prevista. Nel caso in cui tale riduzione determini il mancato rispetto dei limiti previsti dall’art. 9, paragrafi 9.2 e 9.4, si procederà alla revoca del contributo concesso secondo quanto stabilito all’art. 15.

7.4 Ai fini della relativa ammissibilità:

a) le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere:

1. sostenute e pagate interamente dal beneficiario¹⁰ **tra la data di presentazione della domanda e il 17 settembre 2025, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.** Non sono consentite proroghe a detti termini; a tal fine, fa fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e del relativo pagamento se successivo;
2. pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
3. strettamente funzionali e necessarie all’attività d’impresa, fatte salvo quelle riferite agli interventi di valorizzazione del Distretto del commercio;
4. riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi;
5. inserite in fatture o di altri documenti validi ai fini fiscali che dovranno obbligatoriamente contenere il riferimento al Codice unico di progetto (CUP), indicato nell’atto di concessione del contributo o comunicato dalla Regione successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Fino all’ottenimento del CUP è obbligatorio indicare il codice ID Domanda assegnato dal SIU in sede di compilazione della domanda.

b) i beni relativi agli interventi per lo sviluppo dell’offerta commerciale devono:

1. essere ammortizzabili;
2. presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto produttivo o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
3. essere utilizzati esclusivamente nelle unità operative destinatarie dell’agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all’impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
4. appartenere a categorie merceologiche coerenti con l’attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007) dal fornitore;
5. non essere destinati al noleggio. Per le imprese che svolgono attività di cui alla Sezione N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, Divisione 77 “Attività di noleggio e leasing operativo” della codifica Istat ATECO 2007, non sono finanziabili i beni oggetto dell’attività di noleggio.

7.5 Saranno ammissibili comunque solo le spese:

¹⁰ Sono pertanto esclusi i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitano sul conto corrente del beneficiario (ad esempio finanziamenti per l’acquisto del mezzo di trasporto), salvo quanto previsto al punto 3) dell’art. 5, paragrafo 5.6.



ad4ae230



- analiticamente indicate, descritte e dettagliate nel modulo di domanda di sostegno da presentare tramite SIU;
 - fatturate da soggetti diversi dalle imprese partecipanti.
- 7.6 Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.

Art. 8 Spese non ammissibili

- 8.1 Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021.
- 8.2 I beni e i servizi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con le imprese partecipanti e/o con il Promotore. In particolare:
- a) l'impresa beneficiaria/Promotore e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
 - b) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti,¹¹ nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
 - c) non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.
- 8.3 A puro titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, **non sono ammesse le spese:**
- a) relative all'I.V.A., anche se indetraibile, salvo che per le voci di spesa di cui all'art. 7, paragrafo 7.2, lett. h) e i);
 - b) per accessori e complementi d'arredo (quali ad esempio tendaggi da interni, tappeti, quadri, lampadari, coperte, asciugamani, lenzuola, cuscini, tovagliati, etc.);
 - c) singoli beni di importo inferiore ad euro 100,00 (cento/00) al netto dell'IVA;
 - d) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - e) per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA/Comunicazione per l'esercizio dell'attività;
 - f) per i contributi di costruzione;
 - g) per interessi debitori e altri oneri finanziari;
 - h) relative a imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
 - i) relative a scorte;
 - j) per le perdite su cambio di valuta;
 - k) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - l) forfettarie, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, paragrafo 7.2 lett. g);

¹¹ **Prossimi congiunti:** si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile e art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016 n. 76).



ad4ae230



- m) per materiale di consumo¹² (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi edili e di impiantistica sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in opera);
 - n) eco-contributo RaEE;
 - o) garanzie;
 - p) di trasferta, viaggio, vitto, etc.;
 - q) di avviamento;
 - r) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - s) relative a beni usati;
 - t) di pubblicità, salvo che per la voce di spesa di cui all'art. 7, paragrafo 7.2, lett. i);
 - u) per il contratto di affiliazione commerciale (franchising) e per royalty derivanti da contratti di licenza o cessione di marchi;
 - v) per la creazione di prototipi;
 - w) per l'acquisto di fabbricati e terreni;
 - x) riferite a investimenti di mera riparazione di macchinari, impianti, hardware e attrezzature già esistenti e utilizzati nel ciclo produttivo;
 - y) per l'acquisto di veicoli;
 - z) tutte le altre spese che non rientrano nella voce "spese ammissibili" o che non siano pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal bando.
- 8.4 Non sono ammesse le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano"¹³, fatte salve le spese coerenti con l'attività svolta dal fornitore individuata con il codice Istat Ateco 2007 riportato nella visura camerale.
- 8.5 Spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060, in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento.
- 8.6 Sono comunque non ammissibili le spese relative ad interventi effettuati dopo la scadenza dei termini assegnati per la conclusione del progetto.

Art. 9 Forma, soglie e intensità del sostegno

- 9.1 Le agevolazioni sono concesse, per ciascun progetto, nella misura massima di euro 220.000,00, a fronte di una spesa massima di euro 400.000,00. L'ammontare del contributo è determinato come segue:

Tipologia di intervento	Intensità d'aiuto
Interventi per lo sviluppo dell'offerta commerciale (voci di spesa art. 7, par. 7.1, lett. da a) a g))	50% delle spese ammissibili

¹² **Materiale di consumo:** materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, utensili per cucina (posate, piatti, bicchieri ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc.

¹³ Con il termine "**contratto chiavi in mano**" s'intende il contratto che il soggetto beneficiario sottoscrive con un general contractor il quale esterna o realizza a sua volta la progettazione, acquista i macchinari dai suoi fornitori, contraatta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili.



ad4ae230



Interventi di valorizzazione del Distretto del commercio (voci di spesa art. 7, par. 7.1, lett. h) e i))	100% delle spese ammissibili
---	------------------------------

- 9.2 Ciascuna impresa partecipante al progetto deve sostenere un ammontare di spesa **non superiore al 50%** del totale della spesa ammessa, a fronte di un investimento minimo pari ad **almeno 15.000,00 euro**. Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa partecipante non può eccedere l'importo di **150.000,00 euro**.

Tale limite deve essere rispettato anche in fase di rendicontazione a saldo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. Pertanto, se a seguito delle verifiche istruttorie compiute dagli uffici regionali competenti in merito alla rendicontazione a saldo delle spese sostenute, dovesse risultare il mancato rispetto di tale limite minimo di spesa, il singolo soggetto non potrà in alcun modo beneficiare della quota parte di contributo spettante.

- 9.3 Qualora il non riconoscimento della spesa sostenuta dalla singola impresa partecipante determini il mancato rispetto della **composizione minima di n. 3 imprese partecipanti** indicata all'art. 5, paragrafo 5.1, si procederà alla revoca del contributo concesso a tutti i soggetti del raggruppamento.
- 9.4 In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione, salvo quanto previsto all'articolo 15, paragrafo 15.4, lett. b) e non inferiore a euro 45.000,00. In ogni caso il progetto ammesso deve risultare concluso e operativo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.2.
- 9.5 Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
- 9.6 Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 200.000,00, di cui al paragrafo 9.5, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto del suddetto massimale, fermo restando il rispetto del limite minimo di spesa di cui al paragrafo 9.2 (euro 15.000,00).

Art. 10 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche

- 10.1 Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).
- 10.2 È possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese (ad esempio il "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali" di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178), a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
- 10.3 E' vietato il doppio finanziamento (Circolare MEF n. 33 del 31 dicembre 2021 - Il divieto di doppio finanziamento (normativa europea) attiene al fatto che "(...) il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura".)



ad4ae230



Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 11 Termini e modalità di presentazione della domanda

- 11.1 La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata e presentata da parte del Promotore di cui all'art. 5, comma 4 del presente provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>

Per poter usufruire dei servizi messi a disposizione con il SIU, è necessario l'accreditamento al sistema informativo. L'applicativo per richiedere le proprie credenziali di accesso è attivo al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/>.

Le credenziali verranno fornite solo qualora l'interessato non ne sia già in possesso. Qualora si abbiano già le credenziali per la partecipazione ad altri bandi, è necessario invece abilitarsi al Bando specifico nel modulo di accreditamento e si riceverà solamente una notifica. In caso di password dimenticata è possibile utilizzare il pulsante "Password dimenticata" presente all'accesso in SIU.

In caso di password scaduta, è possibile chiedere, con un congruo anticipo, il suo reset al call-center della Regione del Veneto.

Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema di accreditamento GUSI, si rinvia al manuale presente al pulsante Help di GUSI <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/> e alle ulteriori informazioni che saranno inserite nella pagina di pubblicazione del Bando, al seguente link: <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>

- 11.2 L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire **dalle ore 10.00 di mercoledì 27 settembre 2023 fino alle ore 17.00 del 13 dicembre 2023**. Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando, ivi compreso l'indirizzo PEC del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per sole problematiche applicative ed informatiche è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo e-mail call.center@regione.veneto.it tramite mail normale (non PEC). Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU e di invio della domanda si rinvia al manuale presente al pulsante Help di SIU <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>.

- 11.3 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo digitale deve essere inserito nell'apposito campo della domanda on line o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

- 11.4 Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla digitalmente (senza aprirla, rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Non è prevista la procura speciale per l'invio della domanda. Dopo il caricamento di tutti gli allegati dichiarati, è necessario procedere alla presentazione della domanda.

Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.



ad4ae230



- 11.5 La domanda è inammissibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui al comma 11.2;
 - sia priva della documentazione obbligatoria;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
- 11.6 Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti indicati come obbligatori ai fini dell'ammissibilità.
- 11.7 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.
- 11.8 A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai paragrafi da 11.1 a 11.7, la seguente documentazione:
- a) Accordo Operativo (**Allegato B** al presente Bando);
 - b) relazione tecnico descrittiva del progetto (**Allegato C** al presente Bando) sottoscritta digitalmente dal Promotore. La descrizione del progetto deve essere dettagliata e puntuale, con particolare riferimento alle "caratteristiche tecniche" e alla "funzionalità al progetto" dei beni oggetto di investimento di cui al quadro B, **pena la non ammissibilità dell'istanza presentata**. Non saranno tenuti in considerazione eventuali preventivi o allegati diversi da quelli richiesti dal presente paragrafo;
 - c) liberatoria e consenso per l'utilizzo, la pubblicazione e la diffusione di contenuti video, fotografie e audio relativi agli interventi di valorizzazione del Distretto del commercio (**Allegato G** al presente bando);
 - d) eventuale documentazione a supporto della richiesta di assegnazione dei punteggi di priorità P, Q, R, S e T, di cui all'articolo 21, paragrafo 21.1. L'assenza o l'incorrettezza di tale documentazione implicano la non assegnazione del suddetto punteggio di priorità.
- 11.9 Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in SIU, devono essere convertiti in formato "PDF". La relazione tecnico descrittiva del progetto (Allegato C al presente Bando) va inoltre firmata digitalmente secondo la modalità descritta al comma 4. Per gli altri documenti allegati e per le eventuali ulteriori dichiarazioni è sufficiente la firma autografa dell'interessato o degli interessati nelle parti previste dal modello, accompagnato da scansione del documento d'identità di ciascun sottoscrittore.
- 11.10 Il beneficiario dovrà inoltre fornire le seguenti dichiarazioni, in sede di compilazione della domanda nel SIU:
- a) dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sugli aspetti relativi valutazione di incidenza di cui al precedente articolo 6, paragrafi 6.5 e 6.6;
 - b) dichiarazione sulla dimensione di PMI;
 - c) dichiarazione sul fatturato annuo della singola impresa partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 4.1, lettera g);
 - d) dichiarazione relativa al "rating di legalità";
- 11.11 Ai fini dell'attività istruttoria della domanda di partecipazione in relazione ai requisiti di cui al precedente articolo 4, paragrafo 4.1 e con particolare riferimento alla lettera g), è necessario allegare alla medesima la seguente documentazione economica per ciascuna impresa partecipante:
- per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio dalla Regione;
 - per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate;



ad4ae230



- per le imprese che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo;
- per le imprese collegate o associate all'impresa beneficiaria, non obbligate alla redazione e deposito di bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero.

Art. 12 Valutazione delle domande e formazione della graduatoria

- 12.1 I contributi di cui al presente Bando sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
- 12.2 Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande è definita una graduatoria provvisoria finalizzata alla definizione dell'ordine di avvio ad istruttoria delle domande presentate. La graduatoria provvisoria è formata mediante l'attribuzione automatica di un punteggio basato sulla rispondenza del progetto ai **criteri di priorità elencati nella tabella di cui al paragrafo 21.1**; tale rispondenza è dichiarata in sede di presentazione della domanda in SIU, **attraverso la compilazione del Quadro "Priorità"**.
- Saranno avviate ad istruttoria, in ordine decrescente di punteggio, tutte le domande rientranti nei limiti di finanziabilità in base alla dotazione finanziaria del Bando di cui all'articolo 2.
- Con riferimento alle istanze che, tenuto conto della dotazione finanziaria del Bando di cui all'articolo 2, si trovano in posizione utile ai fini dell'accesso al contributo, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese procede ad appurare quanto dichiarato dall'impresa, attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili e la verifica della documentazione presentata a corredo della domanda.
- I requisiti per il riconoscimento dei punteggi connessi ai criteri di priorità di cui al paragrafo 21.1 devono essere posseduti e dichiarati dal richiedente al momento di presentazione della domanda. Le variazioni che riguardino dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di ammissione a contributo, non saranno prese in considerazione ai fini della conferma del punteggio richiesto, né tantomeno potranno comportarne un aumento (mentre potranno determinarne una diminuzione).
- 12.3 Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all'articolo 71, comma 3, del DPR n. 445/2000. L'impresa beneficiaria è tenuta a regolarizzare la documentazione, tramite PEC, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese.
- 12.4 L'istruttoria delle domande è svolta nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e si concluderà entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande medesime.
- 12.5 A parità di punteggio in corrispondenza dell'ultima posizione finanziabile, è data priorità al progetto che prevede il coinvolgimento del maggior numero di imprese partecipanti. In caso di ulteriore parità, è data priorità sulla base della numerosità di imprese a prevalente partecipazione femminile (così come definite dal criterio di priorità H, di cui all'art. 21, paragrafo 21.1), secondo l'ordine decrescente. rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale dell'età anagrafica del titolare/rappresentante legale dell'impresa indicato nel quadro "Rappresentante legale" della domanda in SIU, secondo l'ordine crescente. In caso di ulteriore parità, è data priorità sulla base dell'ordine decrescente della data di nascita del più giovane rappresentante legale di impresa sottoscrittore dell'Accordo Operativo (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del mese, giorno ed anno di nascita).
- 12.6 Il mancato riscontro, in sede di rendicontazione, dell'effettiva realizzazione degli interventi corrispondenti ai criteri di priorità elencati all'art. 21, paragrafo 21.1), comporta il ricalcolo del punteggio per il progetto interessato e, nel caso in cui tale punteggio risulti inferiore al valore minimo che sarebbe stato necessario ai fini della finanziabilità dell'istanza in sede di ammissione a contributo, il beneficiario decade dal diritto al contributo con conseguente revoca totale dello stesso.



ad4ae230



12.7 I progetti ammissibili, ai sensi dei criteri stabiliti dal presente Bando, sono inseriti nella graduatoria definitiva in base alla posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria di cui al paragrafo 12.2 e all'attribuzione delle priorità di cui al paragrafo 12.5. La procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese che approva:

- a) l'elenco delle domande ammissibili al sostegno;
- b) l'elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni di inammissibilità;
- c) l'elenco delle domande non istruite per esaurimento dei fondi disponibili.

Il Decreto è pubblicato sul BUR e inserito nel sito istituzionale della Regione. L'esito dell'istruttoria viene comunicato tramite PEC ai soggetti istanti.

12.8 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00). È previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa copertura all'interno della dotazione finanziaria.

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario

13.1 Le imprese beneficiarie si obbligano a:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) del presente Bando per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo;
- b) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro il termine perentorio del **17 settembre 2025**;
- c) presentare la rendicontazione e il modulo per l'erogazione del contributo (nel seguito: richiesta di erogazione), per il tramite del Promotore, entro il termine perentorio delle ore **12.00 del 15 ottobre 2025**;
- d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo; eventuali variazioni al progetto ammesso dovranno essere autorizzate dalla Regione, fermo restando che tali modifiche non dovranno in ogni caso incidere sui criteri di priorità di cui agli articoli 12 e 21, salvo quanto previsto dall'art. 12, paragrafo 12.6;
- e) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
- f) comunicare preventivamente, per il tramite del Promotore, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione, qualunque variazione della sede operativa, dell'attività e della compagine sociale;
- g) dare tempestiva comunicazione, per il tramite del Promotore, alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- h) fornire, per il tramite del Promotore, le informazioni e la documentazione afferenti al progetto e ai requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione o da altri soggetti delegati o incaricati dalla medesima, entro un termine massimo di **10 (dieci) giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- i) conservare sino al termine di 10 anni dalla data del decreto di erogazione del contributo tutta la documentazione relativa all'intervento e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale, compresa la documentazione attestante il versamento dell'imposta di bollo; nel caso di acquisto della marca da bollo, la stessa dovrà essere applicata alla stampa della domanda di partecipazione ed annullata. Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";



ad4ae230



- j) comunicare alla Regione, per il tramite del Promotore, l'eventuale rinuncia al contributo;
- k) comunicare, per il tramite del Promotore, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda;
- l) il Promotore deve ripartire il sostegno ricevuto tra i partecipanti al progetto secondo quanto stabilito nell'Accordo Operativo e nel provvedimento di liquidazione del contributo entro 30 (trenta) giorni dalla data di accreditamento dello stesso presso la banca prescelta; deve poi trasmettere alla Regione del Veneto, entro 30 (trenta) giorni, dimostrazione dell'avvenuto pagamento alle imprese partecipanti mediante copia del bonifico bancario e relativo estratto conto. A tal fine la Regione provvede a comunicare al Promotore e agli altri soggetti partecipanti al progetto l'ammontare del contributo spettante a ciascun partner;
- m) mantenere la natura, gli obiettivi e le condizioni di attuazione dell'operazione;
- n) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- o) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
- p) rispettare gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e nella Nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
- q) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 10;
- r) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei tre anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- s) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- t) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 18 del presente bando;
- u) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
- v) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- w) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- x) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;



ad4ae230



- y) i progetti devono soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio “Do Not Significant Harm”) del PR FESR 2021-2027;
- z) inserire, coordinandosi coi fornitori, il CUP nella causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le modalità descritte all’art. 14. Fino all’ottenimento del CUP è obbligatorio indicare il codice ID Domanda assegnato dal SIU in sede di compilazione della domanda;
- aa) qualora le spese di cui all’art. 7, paragrafo 7.1 lett. i) siano state sostenute da parte del Comune, il Promotore deve trasferire la relativa quota parte del sostegno ricevuto al Comune stesso con le medesime tempistiche di cui al precedente punto l).

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario e del Promotore, di tutti gli obblighi previsti dal Bando.

Sostegno

Art. 14 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione

- 14.1 L’erogazione del sostegno potrà avvenire mediante acconto e saldo, oppure in un’unica soluzione a saldo, con le modalità e le tempistiche previste dal Manuale procedurale POR FESR (Allegato B al decreto n. 8/2018 e smi, par. 2.5 sezione II). La singola impresa partecipante, inoltre, potrà richiedere l’erogazione di un anticipo del sostegno, secondo quanto specificato al paragrafo 14.2.
- 14.2 **Anticipo del sostegno:** la richiesta di anticipo di una quota fino al 40% del contributo concesso alle singole imprese partecipanti interessate potrà essere presentata dal Promotore, secondo le modalità individuate all’articolo 11, paragrafo 11.3, **entro 6 mesi dalla data di comunicazione di concessione del sostegno**. La richiesta di anticipo è subordinata alla stipula di idonea polizza fideiussoria a copertura del 100% dell’importo oggetto dell’anticipo, redatta secondo lo schema di cui all’**Allegato D** al bando. L’originale della polizza fideiussoria dovrà essere consegnata a mano o spedito tramite posta raccomandata A.R. a Regione del Veneto – Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, Fondamenta Santa Lucia n. 23, 30121 Venezia. Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.
- 14.3 **Acconto del sostegno:** la richiesta di acconto potrà essere presentata, per il tramite del Promotore, **a partire dal 15 giugno 2024 ed entro il 17 marzo 2025**, per un importo minimo pari al 50% del contributo concesso e solamente per conto delle imprese partecipanti che abbiano portato a termine la rispettiva quota di investimento, comprensiva della propria quota di interventi di valorizzazione del Distretto del commercio Per le modalità di presentazione della rendicontazione si rimanda a quanto esplicitato all’art. 11. La richiesta di acconto è presentata tramite SIU allegando:
 - a) relazione sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, con riguardo agli interventi di valorizzazione del Distretto del Commercio implementati dall’aggregazione e agli interventi di sviluppo dell’offerta commerciale posti in essere da ciascuna impresa;
 - b) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare il CUP secondo quanto previsto all’art. 7, paragrafo 7.4 lett. a) punto 5. Fino all’ottenimento del CUP è obbligatorio indicare il codice ID Domanda assegnato dal SIU in sede di compilazione della domanda. Per le spese di cui all’art. 7, paragrafo 7.2 lett. g) non è richiesta la presentazione di documentazione probatoria;
 - c) copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera b) predisposti secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.6;
 - d) per le spese di cui all’art. 7, paragrafo 7.2 lett. i), qualora si sia optato per sostenere le spese di animazione e promozione del Distretto del Commercio secondo le modalità di cui all’art. 5, paragrafo 5.6, punti 2) e 3):
 - i. copia dei giustificativi di spesa emessi a carico del Promotore/Comune e relativi giustificativi di pagamento;



ad4ae230



- ii. copia dei giustificativi di spesa dimostrativi dell'addebito, a carico di ciascuna impresa partecipante, dei costi sostenuti da parte del Promotore/Comune;
 - iii. nel caso di ricorso all'opzione di cui all'art. 5, paragrafo 5.6, punto 2), copia dei giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui al precedente punto ii;
 - iv. nel caso di ricorso all'opzione di cui all'art. 5, paragrafo 5.6, punto 3), delega di pagamento ai sensi dell'articolo 1269 del Codice Civile (**Allegato H** al presente bando) sottoscritta da ciascuna impresa partecipante;
- e) in caso di opere edili/murarie: dettagliata relazione dei lavori eseguiti, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori e corredata da documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- f) in caso di opere impiantistiche (di cui all'art. 7, paragrafo 7.2, lett. e.2)): dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti;
- g) in caso di impianti a fonti rinnovabili (di cui all'art. 7, paragrafo 7.2, lett. f)): dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti, corredata da dichiarazione attestante la potenza dell'impianto;
- h) documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'intervento; in particolare è necessario produrre la fotografia di ciascun bene acquistato con riportato il riferimento alla fattura e una fotografia panoramica per capire la collocazione dei beni all'interno dei locali nei quali è svolta l'attività. Dovrà inoltre essere prodotta la documentazione fotografica relativa agli interventi di valorizzazione del Distretto del commercio realizzati;

Inoltre, ai fini del monitoraggio dei risultati del progetto, sarà verificato il numero di posti di lavoro espressi in equivalenti a tempo pieno (ETP) medi annui creati nell'ambito dell'attività sostenuta dal progetto tra la data di presentazione della domanda e un anno dopo il completamento del progetto.

- 14.4 Il Promotore presenta tramite SIU la richiesta di erogazione del saldo del contributo, **a partire dal 15 giugno 2024 fino al termine perentorio delle ore 12.00 del 15 ottobre 2025**, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso; le spese non rendicontate validamente entro tale termine non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo saldo. Per le modalità di presentazione della rendicontazione si rimanda a quanto esplicitato all'art. 11.
- 14.5 In allegato alla richiesta di cui al paragrafo 14.4 è necessario trasmettere la documentazione di cui al precedente paragrafo 14.3.
- 14.6 Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). 	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti



ad4ae230



		l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. (*)
Ricevuta bancaria	<p>1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; ● il codice identificativo dell'operazione. 	<p>Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria,</p> <p>ovvero</p> <p>dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. (*)</p>
Ricevuta bancaria cumulativa	<p>1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; ● il codice identificativo dell'operazione. <p>2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p>	<p>Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare anche dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. (*)</p>
Sepa Direct Debit (SDD)	<p>1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● addebito delle operazioni; ● il codice identificativo dell'operazione. <p>2) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione;</p> <p>3) contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata.</p>	<p>Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. (*)</p>
Assegno bancario non trasferibile	<p>1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● Il numero assegno. <p>2) copia leggibile dell'assegno;</p> <p>3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● il numero dell'assegno; ● il numero e la data della fattura; ● l'esito positivo dell'operazione. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Non è sufficiente la sola matrice; ● Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.



ad4ae230



Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	<ol style="list-style-type: none"> 1) estratto del conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● l'addebito delle operazioni. 2) estratto conto della carta di credito; 3) scontrino. 	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa. (*)
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	<ol style="list-style-type: none"> 1) estratto del conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● l'addebito delle operazioni. 2) scontrino. 	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa. (*)
MAV	<ol style="list-style-type: none"> 1) Copia del bollettino MAV 2) estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni 	
PagoPA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● il riferimento al pagamento; ● il codice identificativo dell'operazione. 2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata; 3) Avviso di pagamento. 	
Acquisti on-line	<ol style="list-style-type: none"> 1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto; ● l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta. 	
Carta di pagamento prepagata (solo nel caso in cui la carta sia collegata al conto corrente del beneficiario)	<ol style="list-style-type: none"> 1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● addebito delle operazioni; 2) estratto conto della carta prepagata. 	<p>La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa.</p> <p>L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta.</p>

(*) Nel caso sia necessario produrre la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore, si rimanda allo schema previsto dall'**Allegato E** al presente Bando.



ad4ae230



- 14.7 Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 quietanzato utilizzato dal beneficiario per il versamento (oppure copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche) ed estratto del conto corrente in cui sia visibile l'uscita del pagamento F24. In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del **17 settembre 2025**, anche qualora riferite a ritenute, oneri fiscali e altre imposte analoghe.
- 14.8 L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese. Di conseguenza, tutti i documenti giustificativi di spesa (anticipi, acconti, saldo) e relativi pagamenti devono essere emessi e pagati entro tale periodo.
- 14.9 La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato¹⁴. Qualora il beneficiario sia un'impresa individuale e non disponga di un conto dedicato, le spese antecedenti l'ammissione a contributo potranno essere addebitate anche su un conto cointestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa esibizione della delega ad operare sul conto dell'impresa.
- 14.10 La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione con il dettaglio della spesa, resa dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- 14.11 Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.
- 14.12 Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.
- 14.13 L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 14.14 Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate all'articolo 7, paragrafo 7.1, fino ad un massimo del 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo, fermi restando gli eventuali limiti massimi di ammissibilità relativi a singole tipologie di spesa, di cui all'art. 7, paragrafo 7.2. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.

¹⁴ Per "conto dedicato" si intende un conto intestato al soggetto beneficiario.



ad4ae230



Verifiche e controlli

Art. 15 Rinuncia e decadenza del sostegno

- 15.1 In caso di rinuncia al contributo concesso, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese adotta il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire, tramite il Promotore (secondo le modalità di cui al paragrafo 15.5) l'eventuale beneficio già erogato.
- 15.2 Salvo quanto previsto al paragrafo 15.1, il contributo è dichiarato decaduto, **per tutte le imprese partecipanti**, con conseguente revoca **totale** nei seguenti casi:
- a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del **17 settembre 2025**;
 - b) mancata presentazione della richiesta di erogazione del contributo entro il termine perentorio delle ore **12.00 del 15 ottobre 2025**;
 - c) qualora nella eventuale fase di ricalcolo del punteggio prevista dall'art. 12, paragrafo 12.6, tale punteggio risulti inferiore al valore minimo che sarebbe stato necessario ai fini della finanziabilità dell'istanza in sede di ammissione a contributo;
 - d) qualora la spesa rendicontata per il progetto nel suo complesso risulti inferiore ad euro 45.000,00;
 - e) qualora, a seguito dell'istruttoria della rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile per il progetto nel suo complesso risulti inferiore ad euro 45.000,00;
 - f) qualora, entro la data di erogazione del saldo, a causa del mancato rispetto da parte di una o più imprese partecipanti della soglia minima ammissibile, prevista dall'art. 9, paragrafo 9.2 (euro 15.000,00), ovvero a seguito di rinunce o altre cause di decadenza (es. cessazione attività), il numero di imprese partecipanti all'aggregazione scenda al di sotto del limite minimo previsto all'art. 5, paragrafo 5.1;
 - g) qualora il Promotore e/o i beneficiari abbiano reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - h) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti (rispetto agli obiettivi dichiarati in sede di domanda di ammissione), all'intervento ammesso a contributo;
 - i) qualora il Promotore sia sostituito prima del completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione;
 - j) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando.
- 15.3 Salvo quanto previsto al paragrafo 15.1, il contributo è dichiarato decaduto, **per la singola impresa partecipante**, con conseguente revoca **totale** nei seguenti casi:
- a) mancato mantenimento a saldo dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 4.1, lettere a), b), c) e d) del presente Bando;
 - b) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - c) qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al 50% dell'importo ammesso in sede di concessione del contributo;
 - d) qualora, a seguito dell'istruttoria della rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50% dell'importo ammesso in sede di concessione del contributo o comunque inferiore alla soglia minima ammissibile prevista all'art. 9, paragrafo 9.2 (euro 15.000,00);
 - e) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
 - f) mancato rispetto di termini e prescrizioni previsti dal bando e nei relativi provvedimenti di attuazione, nonché dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
 - g) mancato rispetto delle condizioni previste all'art. 7, paragrafo 7.3 per le spese per di promozione e animazione del Distretto del commercio.
- 15.4 Si procede a revoca **parziale** del contributo, **per la singola impresa partecipante**, nei seguenti casi:



ad4ae230



- a) fermo restando il limite di cui all'articolo 9, paragrafi 9.2 e 9.4, qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia:
- inferiore al 70% e maggiore/uguale al 60% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo: applicazione di una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari al 2%.
 - inferiore al 60% e maggiore/uguale al 50% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo: applicazione di una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari al 5%.
- L'applicazione della riduzione percentuale di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
- b) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
- c) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa in misura superiore al 20% della spesa totale rendicontata e ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
- d) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 18 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
- totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- e) mancato mantenimento, per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 4.1, lettere a) e b) del presente Bando;
- f) mancato mantenimento della/e unità operativa/e nel Distretto del commercio interessato dal progetto imprenditoriale per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
- g) mancato rispetto, per i progetti che comportano investimenti produttivi, dell'obbligo del mantenimento degli investimenti per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo, come previsto dall'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- h) cessazione dell'attività, affitto d'azienda o del ramo d'azienda connesso al progetto, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo quanto previsto al paragrafo 15.7;
- i) cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 3 anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;
- j) qualora i beneficiari trasferiscano altrove, alienino, cedano o destinino a usi diversi da quelli previsti in sede di domanda i beni oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.
- k) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la revoca totale.

Nelle fattispecie di cui alle lettere da e) a k) la revoca è proporzionale al periodo in cui i requisiti non sono stati soddisfatti.

- 15.5 La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.



ad4ae230



- 15.6 Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. È consentito, a fronte di garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza.
- 15.7 In caso di cessione, di affitto o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo concesso e/o erogato a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde delle somme erogate al precedente beneficiario. Il cedente deve comunicare alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento.
- 15.8 Le disposizioni di cui al paragrafo 15.7 si applicano anche nei casi di conferimento di impresa individuale in società, con conseguente cessazione della prima, e di trasformazione involutiva da società in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società.

Art. 16 Verifiche e controlli del sostegno

- 16.1 La Regione, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 “Funzioni dell'autorità di gestione” e 77 “Funzioni dell'autorità di audit” del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:
- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione finale del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
- 16.2 La Regione potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei tre anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
- 16.3 La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.



ad4ae230



- 16.4 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

Informazioni generali e sul trattamento dei dati

Art. 17 Informazioni generali

- 17.1 Copia integrale del Bando e dei relativi allegati è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale: <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>.
- 17.2 Per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dati, è possibile consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu> in cui sono tra l'altro riportati i riferimenti del call-center regionale. In particolare, nella fase propedeutica alla presentazione della domanda di partecipazione al Bando è possibile chiedere informazioni con riferimento a problemi tecnico/informatici che potrebbero sorgere nelle fasi di partecipazione al Bando, contattando il call center regionale all'indirizzo e-mail: call.center@regione.veneto.it specificando il Bando di riferimento, l'ID domanda di riferimento e il problema riscontrato quanto più nel dettaglio;
- 17.3 Informazioni e chiarimenti relativi allo specifico Bando potranno essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, telefonando ai numeri 041 279 5824/5814/5813/4284/4257 a mezzo e-mail al seguente indirizzo: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it.
- 17.4 Le comunicazioni tra Regione e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it.
- 17.5 Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23.
- 17.6 Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.
- 17.7 La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

Art. 18 Informazione e pubblicità

- 18.1 I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:
- fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - esponendo targhe o cartelli permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500 000 EUR;



ad4ae230



- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
- 18.2 I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
- 18.3 Il materiale promozionale, compreso quello esibito in fiera/eventi, deve rispettare le linee guida di cui al comma 6 e il manuale d'uso del logo e dell'immagine coordinata disponibile al seguente link
<https://www.veneto.eu/web/area-operatori/marchio-turistico>.
- 18.4 Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
- totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
- 18.5 Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
<https://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

Art. 19 Disposizioni finali e normativa di riferimento

- 19.1 Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto";
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea relativa agli aiuti «de minimis».
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2019) 3452 del 14.5.2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

Art. 20 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

- 20.1 In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati



ad4ae230



personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

- 20.2 I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici e di monitoraggio, con particolare riferimento alla ricognizione dell'occupazione generata mediante la consultazione della banca dati CO_Veneto.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

- 20.3 Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
- 20.4 Il Delegato al trattamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore pro tempore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese.
- 20.5 Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it.
- 20.6 All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
- 20.7 Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.
- 20.8 I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della Pubblica Amministrazione.
- 20.9 Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.veneto.it).
- 20.10 Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità: (<https://www.garanteprivacy.it/it/miei-diritti>).



ad4ae230



Criteria di priorità

Art. 21 Criteria di priorità

21.1 La valutazione dei progetti, di cui all'art. 12, paragrafo 12.1, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità la cui verifica è compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione a contributo. Ai fini dell'attribuzione del punteggio è obbligatorio allegare all'istanza l'eventuale documentazione probatoria richiesta, la quale **non** potrà essere successivamente integrata.

(*) Con riferimento ai criteri G, H, I, L, M, N e O, poiché i dati in possesso dell'Amministrazione regionale sono rilevati automaticamente dal Registro delle Imprese, alla data del **13 dicembre 2023**, si raccomanda di provvedere in anticipo ad eventuali registrazioni e/o modifiche necessarie ai fini del Bando e di accertarsi dell'avvenuto aggiornamento.

Codice criterio	Criterio di priorità	Punteggio	Allegati da presentare	Nota
A	Qualità della proposta progettuale. Previsione di interventi di valorizzazione del distretto (art. 7, paragrafo 7.1 lett. i)) finalizzati a processi di transizione digitale nel settore del commercio.	5		Ai fini dell'attribuzione del punteggio si farà riferimento a quanto indicato nella Relazione tecnico descrittiva del progetto (Allegato C al presente Bando) – Quadro C.
B	Qualità della proposta progettuale. Previsione di interventi di valorizzazione del distretto (art. 7, paragrafo 7.1 lett. i)) finalizzati a: <ul style="list-style-type: none"> processi di transizione ecologica; economia circolare; risparmio energetico; sviluppo sostenibile dei territori. 	5		Ai fini dell'attribuzione del punteggio si farà riferimento a quanto indicato nella Relazione tecnico descrittiva del progetto (Allegato C al presente Bando) – Quadro D.
C	Qualità della proposta progettuale. Previsione di interventi di valorizzazione del distretto (art. 7, paragrafo 7.1 lett. i)) finalizzati a: <ul style="list-style-type: none"> processi di rigenerazione e riqualificazione urbana; azioni di marketing e brand urbano e territoriale; azioni di contrasto al fenomeno delle chiusure delle attività commerciali e alla conseguente desertificazione del centro storico e urbano. 	5		Ai fini dell'attribuzione del punteggio si farà riferimento a quanto indicato nella Relazione tecnico descrittiva del progetto (Allegato C al presente Bando) – Quadro E.



D	Percentuale di spesa destinata alla categoria “promozione e animazione del Distretto del commercio” (art. 7, paragrafo 7.1 lett. i)).	1 punto per ogni punto percentuale a partire dall’11% e fino al 50% (max. 39 punti)		Vedasi art. 7, paragrafo 7.3. Es. calcolo: 15% corrisponde a 4 punti.
E	Numero di imprese partecipanti aderenti all’Accordo Operativo.	Numero imprese partecipanti: • n. 3: 0 punti; • tra n. 4 e n. 6: 2 punti; • tra n. 7 e n. 10: 5 punti; • oltre n. 10: 7 punti.		
F	Intervento localizzato in un Distretto Territoriale.	2		
G	Almeno 2 imprese partecipanti rientranti nella definizione di “impresa giovanile” ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”.	5		Ai fini dell’attribuzione del punteggio connesso al presente criterio per “imprese giovanili” si intendono le imprese così definite dalla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, rientranti nelle seguenti tipologie: • imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; • società e cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.



ad4ae230



H	<p>Almeno 2 imprese partecipanti a prevalente partecipazione femminile, secondo la definizione di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", come modificata dall'art. 8 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17.</p>	5		<p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio per "imprese a prevalente partecipazione femminile" si intendono le imprese così definite dalla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, come modificata dall'art. 8 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17, in particolare quelle rientranti in una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; • società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; • società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni.
I	<p>Almeno 2 imprese partecipanti localizzate in una delle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comuni individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale vigente per il periodo 2022-2027 (https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=476149); • Comuni rientranti nella Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino (https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/zls-porto-di-venezias-e-rodigino); • area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 8 marzo 2017 (Comune di Venezia). 	4		<p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla sede indicata nel quadro del SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", la quale dovrà inoltre risultare riscontrabile dal Registro Imprese (*).</p>



L	Almeno 2 imprese partecipanti localizzate in territorio interamente montano ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 (elenco consultabile al link: https://www.consiglioveneto.it/leggi-regionali)	2		Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla sede indicata nel quadro del SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", la quale dovrà inoltre risultare riscontrabile dal Registro Imprese (*).
M	Intervento localizzato in un Distretto Urbano con più polarità riconosciute.	2		
N	Almeno un'impresa partecipante iscritta nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.	2,5		L'impresa deve essere presente nell'elenco regionale consultabile al link: https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/luoghi-storici Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla sede indicata nel quadro del SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", la quale dovrà inoltre risultare riscontrabile dal Registro Imprese (*) e coincidere con la sede indicata nell'elenco regionale sopraccitato.
O	Almeno un'impresa partecipante in possesso del "rating di legalità" ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014.	1		L'articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese, per conseguire il rating di legalità, devono avere le seguenti caratteristiche: - sede operativa nel territorio nazionale; - raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating; - alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.
P	Almeno 1 impresa partecipante in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015.	0,4	Copia della certificazione	



Q	Almeno 1 impresa partecipante in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015.	0,4	Copia della certificazione	
R	Almeno 1 impresa partecipante in possesso della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009).	0,4	Copia della certificazione	
S	Almeno 1 impresa partecipante in possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018.	0,4	Copia della certificazione	
T	Almeno 1 impresa partecipante in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018.	0,4	Copia della certificazione	



APPENDICE I

ELENCO DISTRETTI DEL COMMERCIO AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Prog.	Denominazione Distretto	Comune o Comune Capofila	Tipologia di Distretto: Urbano o Territoriale	Comuni aggregati
1	Water In-Emotion 2.0 - Il Distretto territoriale del commercio delle Terme Euganee	Abano Terme	Territoriale	Montegrotto - Battaglia Terme
2	Distretto urbano commercio e cultura Adria	Adria	Urbano	
3	Albignasego Viva: Identità e Ambiente	Albignasego	Urbano	
4	Distretto Urbano del Commercio di Altavilla Vicentina	Altavilla Vicentina	Urbano	
5	Asiago, il tuo centro commerciale all'aperto	Asiago	Urbano	
6	Distretto del commercio di Bassano del Grappa	Bassano Del Grappa	Urbano	
7	Borghi delle Valli dolomitiche	Belluno	Territoriale	Ponte nelle Alpi
8	Distretto Territoriale del Commercio di Bolzano Vicentino e Bressanvido	Bolzano Vicentino	Territoriale	Bressanvido
9	Distretto del commercio di Borgo Valbelluna	Borgo Valbelluna	Urbano	
10	Bussolengo - La rosa di San Valentino - Eternamore	Bussolengo	Urbano	
11	Distretto urbano del commercio di Cadoneghe	Cadoneghe	Urbano	
12	Campus Articus: coltiviamo il commercio	Campodarsego	Urbano	
13	Distretto del commercio di Camposampiero tra Torri e Acque	Camposampiero	Urbano	
14	Noi e Il Centro – Distretto del Commercio di Carmignano di Brenta	Carmignano Di Brenta	Urbano	
15	Distretto del commercio di Castelfranco Veneto	Castelfranco Veneto	Urbano	
16	Distretto Territoriale del commercio di Castelnuovo del Garda, Sommacampagna, Sona	Castelnuovo Del Garda	Territoriale	Sommacampagna - Sona
17	Terre basse	Cerea	Territoriale	Bovolone - Casaleone - Sanguinetto



18	Cittadella centro e borghi	Cittadella	Urbano	
19	Cittàbellaevivibile : Conegliano 2030	Conegliano	Urbano	
20	Distretto del commercio di Conselve	Conselve	Urbano	
21	Este in centro	Este	Urbano	
22	Distretto del Commercio Galzignano Terme e Arquà Petrarca "Terme del Poeta"	Galzignano Terme	Territoriale	Arquà Petrarca
23	Polo Commerciale Città di Garda	Garda	Urbano	
24	Distretto urbano del commercio di Isola Vicentina	Isola Vicentina	Urbano	
25	Charta Histriana tra storia, itinerari e shopping	Istrana	Urbano	
26	Distretto del commercio del Litorale	Jesolo	Territoriale	Cavallino-Treporti
27	Distretto del commercio del Medio-Alto Polesine	Lendinara	Territoriale	Badia Polesine - Fratta Polesine - Giacciano con Baruchella - Lusia - Pincara - Villanova del Ghebbo
28	Terre del Guà: commercio - arti - territori	Lonigo	Territoriale	Sarego - Alonte
29	Distretto Urbano del commercio e del turismo di Malcesine	Malcesine	Urbano	
30	Distretto urbano del commercio di Marano Vicentino	Marano Vicentino	Urbano	
31	Marostica: territorio da amare, vivere, visitare	Marostica	Urbano	
32	Martellago tra terra e acqua	Martellago	Urbano	
33	Le Statali dello Street commerce	Mestrino	Territoriale	Rubano - Veggiano - Grisignano di Zocco (VI)
34	Mira in progress	Mira	Urbano	
35	Mirano: cultura, shopping ed enogastronomia	Mirano	Urbano	
36	La Città Giardino.	Mogliano Veneto	Urbano	
37	MET - Monselice E' tempo di ... - Distretto del commercio di Monselice	Monselice	Urbano	
38	Le vie del borgo – Distretto del commercio di Montagnana	Montagnana	Urbano	



39	La città emporio	Montebelluna	Urbano	
40	Distretto Urbano del commercio di Motta di Livenza	Motta Di Livenza	Urbano	
41	Distretto del commercio di Nove	Nove	Urbano	
42	<i>Distretto del commercio "Stile e Qualità - Noventa & Stra"</i>	Noventa Padovana	Territoriale	Stra (VE)
43	Eridania Distretto	Occhiobello	Territoriale	Stienta
44	Centro commerciale naturale (C.C.N.)	Oderzo	Urbano	
45	PIC.Padova - Polarità dell'Innovazione & Commercio - Padova	Padova	Urbano	
46	Distretto del commercio del Medio Brenta	Piazzola Sul Brenta	Territoriale	Campodoro - Campo San Martino
47	Piove di shopping	Piove Di Sacco	Urbano	
48	Distretto Urbano del commercio di Porto Viro	Porto Viro	Urbano	
49	<i>Distretto Territoriale del commercio "Giralemene"</i>	Portogruaro	Territoriale	Caorle - Concordia Sagittaria
50	<i>Distretto urbano del commercio "Fiera di San Valentino"</i>	Pozzoleone	Urbano	
51	Distretto urbano del commercio roncadese	Roncade	Urbano	
52	Rosolina: città di mare, natura e commercio	Rosolina	Urbano	
53	Distretto Urbano del commercio di Rovigo	Rovigo	Urbano	
54	Polo commerciale Est Veronese	San Bonifacio	Urbano	
55	Distretto intergenerazionale della creatività	San Dona' Di Piave	Territoriale	Noventa di Piave - Musile di Piave
56	Distretto urbano del commercio di San Giovanni Lupatoto	San Giovanni Lupatoto	Urbano	
57	Distretto del Commercio di San Pietro in Gu	San Pietro In Gu	Urbano	
58	Santa Maria di Sala: terra del graticolato romano	Santa Maria Di Sala	Urbano	
59	Distretto Urbano del commercio di Schio	Schio	Urbano	
60	Scorzè terra dell'acqua	Scorze'	Urbano	
61	Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione. Selvazzano Dentro e Saccolongo	Selvazzano Dentro	Territoriale	Saccolongo
62	Spinea Ville Popoli e Mercanzie	Spinea	Urbano	



63	Thiene città del commercio	Thiene	Urbano	
64	Urbecom Treviso	Treviso	Urbano	
65	Botteghe a Trissino	Trissino	Urbano	
66	Città della Riviera del Brenta	Unione Comuni "Citta' Della Riviera Del Brenta"	Territoriale	Dolo - Fiesso d'Artico - Fosso' - Campagnalupia
67	#TERREDELLEBASSE	Urbana	Territoriale	Carceri - Casale di Scodosia - Castelbaldo - Granze - Masi - Megliadino S. Fidenzio - Megliadino S. Vitale - Merlara - Piacenza d'Adige - Ponso - Saletto - Sant'Elena - Sant'Urbano - Santa Margherita d'Adige - Solesino - Vighizzolo d'Este - Villa Estense
68	Vivi Valdagno vivi l'armonia	Valdagno	Urbano	
69	Distretto Urbano del commercio agroalimentare e turistico di Valeggio sul Mincio	Valeggio Sul Mincio	Urbano	
70	Distretto Urbano di Venezia: - polarità urbana di Mestre Centro; - polarità urbana di Zelarino	Venezia	Urbano	
71	Distretto Urbano del commercio di Verona	Verona	Urbano	
72	Distretto Urbano del commercio di Vicenza	Vicenza	Urbano	
73	<i>Distretto del commercio e dell'agroalimentare di Vigasio</i>	Vigasio	Urbano	
74	Vivi il Brenta	Vigodarzere	Territoriale	Curtarolo
75	La Brenta Commerciale – Distretto del commercio di Vigonza	Vigonza	Urbano	
76	Distretto Urbano del commercio di Villafranca di Verona	Villafranca di Verona	Urbano	

